



CALDAIE A CONDENSAZIONE GENERATORI AD ARIA A CONDENSAZIONE (comma 347, articolo 1, Legge 296/2006)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

Sono agevolabili:

- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente (η_s) $\geq 90\%$, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18/02/2013;
- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione.

Chi può accedere?	<p>Tutti i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sostengono le spese di riqualificazione energetica; - possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio. <p>Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare ¹ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la cessione del credito; - per lo sconto in fattura.
Per quali edifici?	<p>Gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "esistenti", ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi; - dotati di impianto di climatizzazione invernale, così come definito dalla <i>faq</i> n. 9D ².
Entità del beneficio	<p>Aliquota di detrazione dall'IRPEF o IRES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 50% delle spese totali sostenute dal 01.01.2018 al 31.12.2021 per gli interventi di tipo a)³; ✓ 65% delle spese totali sostenute dal 01.01.2018 al 31.12.2021 per gli interventi di tipo b) e c). <p>Limite massimo di detrazione ammissibile: 30.000 euro per unità immobiliare.</p>



Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento deve configurarsi come **sostituzione totale o parziale** dell'impianto di climatizzazione invernale esistente con uno dotato di generatore a condensazione e non come nuova installazione.
2. Il nuovo generatore di calore a condensazione può essere **ad aria o ad acqua**.
3. In **tutti gli interventi**, ove tecnicamente possibile, sono installate su tutti i corpi scaldanti **valvole termostatiche a bassa inerzia termica**, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente (di tipo modulante e agente sulla portata) ⁴.
4. Per gli **interventi di tipo a)**, l'efficienza energetica per il riscaldamento d'ambiente del generatore deve essere $(\eta_s) \geq 90\%$.
Per interventi **di tipo b)**, oltre al precedente requisito, deve essere installato un **sistema di termoregolazione evoluto appartenente alle classi V, VI oppure VIII** della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
Per **interventi di tipo c)**, il **rendimento termico utile** riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile deve essere $\geq 93 + 2 \log P_n$.
5. Per tutti gli interventi, nel caso di impianto **con potenza nominale maggiore di 100 kW**, oltre ai precedenti requisiti:
 - deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
 - la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
 - deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili.
6. Devono essere, inoltre, rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Oltre ai punti 1 – 6, per interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020:

7. Per i generatori a condensazione ad acqua di potenza superiore a 400 kW, è richiesto un rendimento termico utile maggiore o uguale a 98,2%, misurato secondo le norme UNI 15502.
8. La potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l'incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione invernale e produzione di ACS), sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW.



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate ⁵:

- ✓ per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, all' art. 3 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e integrazioni;
- ✓ per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all'art. 5 del D.M. 6.08.2020;

e comprendono:

- **smontaggio e dismissione** dell'impianto di climatizzazione esistente.
- **fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con un generatore a condensazione.
- **adeguamento** della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori, etc.)



Documentazione necessaria

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

1. **"Scheda descrittiva dell'intervento"** entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere ⁶, ESCLUSIVAMENTE attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>) La "scheda descrittiva", nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare > 100 kW, deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).



DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

1. DI TIPO “TECNICO”:

- stampa originale della **“scheda descrittiva dell’intervento”**, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare > 100 kW, da un tecnico abilitato;
- **asseverazione**, redatta da un tecnico abilitato.
Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e attesta il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra ⁷.
Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai sensi dell’art. 8 del D.M. 6.08.2020, attesta la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi. Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico. Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al D.M. 6.08.2020.
Indipendentemente dalla data di inizio dei lavori, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale ≤ 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita:
 - per **interventi di tipo a)**, dalle informazioni di prodotto o caratteristiche tecniche facenti parte delle informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n. 813/2013, riportanti il valore dell’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (η_s);
 - per **interventi di tipo b)**, dalle informazioni di prodotto o caratteristiche tecniche facenti parte delle informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n. 813/2013 riportanti il valore dell’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (η_s), sia dalla scheda di prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
 - per **tutti gli interventi**, dalla certificazione del produttore (o fornitore o importatore) delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei requisiti oggetto dell’asseverazione;
- **scheda tecnica** dei generatori installati.

E, inoltre, copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e libretto di impianto.



2. DI TIPO "AMMINISTRATIVO":

- **delibera assembleare** di approvazione di esecuzione dei lavori e **tabella millesimale di ripartizione delle spese** nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- **dichiarazione del proprietario di consenso** all'esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell'immobile;
- **fatture** relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell'amministratore del condominio che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- **ricevute dei bonifici**⁸ (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- **stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID** che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.

Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale, si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall'Agenzia delle Entrate disponibili nella sezione dedicata al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-rigualificazione-energetica-55-2016/cosa-rigualificazione-55-2016>



In sintesi

DATA DI INIZIO DEI LAVORI	
PRIMA DEL 6.10.2020	
Requisiti tecnici	D.M. 19.02.2007 e ss.mm.ii. $\eta_s \geq 90\%$
Documenti	<p>Di tipo "tecnico":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scheda Descrittiva con CPID; 2. Asseverazione per requisiti tecnici; 3. Per impianti con potenza nominale del focolare ≤ 100 kW, dichiarazione del produttore in alternativa all'asseverazione per i requisiti tecnici: <ul style="list-style-type: none"> • certificato del fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n. 813/2013, riportanti il valore di η_s (interventi di tipo a); • certificato del fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n. 813/2013, riportanti il valore di η_s e scheda di prodotto per il dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 (interventi di tipo b); • certificato delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica; • schede tecniche dei generatori installati; 4. Per tutti gli interventi, nel caso di impianto con potenza nominale del focolare > 100 kW, oltre ai precedenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> • deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante; • la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore; • deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili. 5. Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; 6. Libretto di impianto. <p>Di tipo "amministrativo":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali; 2. Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore; 3. Fattura/e; 4. Bonifico/i; 5. Stampa della <i>e-mail</i> inviata dall'ENEA contenente il codice CPID.



DATA DI INIZIO DEI LAVORI	
A PARTIRE DAL 6.10.2020	
Requisiti tecnici	D.M. 6.08.2020 $\eta_s \geq 90\%$
Documenti	<p>Di tipo "tecnico":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scheda Descrittiva con CPID; 2. Asseverazione per requisiti tecnici e congruità delle spese e computo metrico; 3. Per impianti con potenza utile nominale ≤ 100 kW, dichiarazione del produttore in alternativa all'asseverazione (*) per i requisiti tecnici e rispetto dei massimali di costo di cui all'allegato I insieme a: <ul style="list-style-type: none"> • certificato del fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n. 813/2013, riportanti il valore di η_s (interventi di tipo a); • certificato del fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n. 813/2013, riportanti il valore di η_s e scheda di prodotto per il dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 (interventi di tipo b); • certificato delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica; • schede tecniche dei generatori installati; 7. Per tutti gli interventi, nel caso di impianto con potenza utile nominale > 100 kW, oltre ai precedenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> • deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante; • la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore; • deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili; 4. Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; 5. Libretto di impianto. <p>Di tipo "amministrativo":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali; 2. Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore; 3. Fattura/e; 4. Bonifico/i; 5. Stampa della <i>e-mail</i> inviata dall'ENEA contenente il codice CPID.

(*) Nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore/produttore, NON è pertanto obbligatorio redigere il computo metrico.



Note:

¹ Per approfondimenti, si rimanda alla Guida dell'Agencia delle Entrate e al Provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate dell'8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020

(<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini>).

² La *faq* n. 9D può essere consultata all'indirizzo

<https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html>

³ A seguito delle modifiche apportate all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 dall'art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito con la legge 17 luglio 2020 n.77.

⁴In accordo con il punto 10.3 dell'Allegato A del D.M. 6.08.2020, le valvole termostatiche a bassa inerzia termica *non* sono richieste nei seguenti casi:

- a) nei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico;
- b) nei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente;
- c) negli impianti al servizio di più locali, ove è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
- d) negli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Qualora non sia tecnicamente possibile effettuare la regolazione della temperatura per singolo ambiente, le motivazioni sono riportate nella dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.M. 37/2008 a cura dell'installatore e, quando prevista, nella relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005 redatta a cura del tecnico abilitato.

⁵ Link al Decreto "Edifici" del 19 febbraio 2007:

https://www.energiaenergetica.enea.it/media/attachments/2020/01/13/decreto_edifici_2008.pdf

Link al Decreto "Requisiti Tecnici Ecobonus" del 6 agosto 2020:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg>

⁶ La "scheda descrittiva dell'intervento" può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus (<https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html>).

⁷ L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione - obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell'asseverazione.

⁸ I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.